

qualunque cosa pensino o dicano in contrario i nostri avversarii, noi non sosteniamo la immobilità della scienza e crediamo anzi che ogni nuovo fatto che si manifesta meriti di essere studiato senza prevenzioni e senza partiti presi.

Ciò che temiamo si è che la differenza principale fra i nostri avversarii e noi sia in ciò che è diverso il principio da cui partiamo.

Essi cercano la funzione economica dello Stato nella società odierna, e son tratti naturalmente ad allargare i confini della sua ingerenza; noi ammettiamo che la libertà sia il solo principio possibile in materia economica e che lo Stato possa intervenire soltanto quando si tratta di tutelare i diritti dagli abusi di quella e che possa poi compiere quelle opere d'interesse generale che i privati non possano, non vogliano o non sappiano fare. Non insistiamo di più su queste idee generali, perchè avremo campo di esporre, e speriamo con maggiore profitto, la nostra opinione sulle questioni particolari. Fedeli però a' nostri principii, mentre altri si sforza di accrescere la ingerenza dello Stato, noi ci domandiamo se, ammesso pure che in certi ordini di fatti il suo intervento sia necessario, non vi siano altre cose e non poche in cui lo Stato entra e non dovrebbe entrare. Noi per parte nostra crediamo di sì e quindi ci accingiamo a scrivere una serie di articoli, coi quali ci sforzeremo di dimostrare l'ingiustizia e il danno di certi interventi. Nè divagheremo in generalità, ma verremo ai particolari per non essere accusati di stare nelle nuvole e di essere all'oscuro dei fatti che si svolgono sotto i nostri occhi. Lo credano i nostri onorevoli avversarii, noi non ci contentiamo degl'inni alla libertà, nè siamo rimasti alle armonie del Bastiat, sebbene questo scrittore ci sembri certo degno che il suo nome non sia condannato all'oblio, ma al tempo stesso non sapremmo allietarci se in Italia vi fosse una scuola di socialisti della Cattedra, come recentemente affermava il signor Cusumano. Ora per non essere socialisti della cattedra non basta ripudiarli a parole; bisogna non accettarne le dottrine e quando si accettano conviene confessarsene seguaci, e noi lodiamo il Cusumano della sua franchezza, sebbene siamo lontani dal dividere la sua opinione che la nuova scuola tedesca derivi dallo smithianismo. No, quella è scuola autoritaria, noi apparteniamo alla scuola che continueremo a chiamare liberale, per quanto questa parola possa essere stata sciupata.

E poichè la questione sulla quale si insiste specialmente è la questione operaia, di questa cominceremo a trattare, ricercando se nelle nostre leggi vi sia qualche disposizione per la quale lo Stato si arroghi un potere che non gli spetta. E dacchè si cita l'Inghilterra anco nella questione dei salarii, anzi si porta quasi ad esempio e a conforto delle dottrine opposte alle nostre, noi certo non vorremo dimenticarla. Del resto non faremo che svolgere, con maggior larghezza

le idee da noi manifestate in proposito fino da quando il nostro periodico venne alla luce.

Il Codice penale italiano (ex-Sardo) ha le seguenti disposizioni:

Art. 386. Ogni concerto di operai, che tenda, senza ragionevole causa a sospendere, impedire o rincarare i lavori, sarà punito col carcere estendibile a tre mesi, semprechè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione. L'articolo successivo dispone che i principali istigatori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi.

È chiara l'ingiustizia di questa disposizione, la quale dichiara punibile il concerto degli operai anche senza violenza, e minacce, rilasciando all'autorità di stabilire se la causa dello sciopero fu o non fu ragionevole. Si può avere intorno ai risultati degli scioperi una opinione diversa, si può credere che essi abbiano giovato a migliorare le condizioni delle classi operaie, ovvero che non abbiano prodotto alcun utile risultato. Quello che è certo si è che lo sciopero di per sè non è un beneficio, perchè è un'arma di guerra. Ciò non toglie però che indipendentemente dalle sue conseguenze lo sciopero segni un progresso. Esso è l'eguaglianza sostituita alla servitù; è la manifestazione del diritto del lavorante di abbandonare il lavoro e di lottare col capitale su eguale terreno.

Chi riandasse alquanto la storia, troverebbe che per più secoli la forza fu impiegata per tener bassa la mercede e che in Inghilterra e in Francia la legge e i magistrati intervennero per stabilire il *maximum* dei salari. Ora è certo che in quella guisa in cui niuno contesta al proprietario o all'industriale di vendere i proprii prodotti al prezzo che più gli talenta, non avendo essi altro limite che nella possibilità di avere dei compratori, nel modo istesso non può negarsi all'operaio il diritto di domandare una mercede più o meno alta e perciò stesso il diritto di abbandonare il lavoro ogni qualvolta gli piaccia. E quello che è lecito a un operaio, è lecito a dieci, a cento, a mille. Il punire il concerto se la causa non fu ragionevole, è tal cosa che urta contro la giustizia e contro il senso comune. Con qual criterio l'autorità può giudicare della ragionevolezza della causa, e con qual diritto può arrogarsi questo giudizio? Il concerto di per sè quando non sia accompagnato da atti lesivi dei diritti altrui e quindi capaci di turbare l'ordine pubblico, è un fatto assolutamente lecito e che sfugge alla sanzione del Codice penale. L'Inghilterra, la Germania, la Francia, il Belgio hanno riconosciuto il diritto di coalizione, il quale è parimente ammesso dal Codice penale Toscano. Esso infatti così dispone:

Art. 202. Nel modo prescritto dall'articolo precedente si puniscono le violenze usate in tre o più persone per far valere le loro pretese contro i rispettivi superiori od altri preposti da operai e giornalieri